



Città di Cesena

Medaglia d'Argento al Valor Militare

Il Sindaco

P.G.N. 69483/2M

OGGETTO: limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro in occasione della **FIERA DI SAN GIOVANNI**, dal 22/6/2017 al 25/06/2017.

IL SINDACO

PREMESSO, che dal 22/6/2017 al 25/06/2017, avrà luogo la FIERA DI SAN GIOVANNI che prevede varie installazioni di operatori ed il luna park in tutto il centro cittadino;

RILEVATO, che come ogni anno la festa patronale attirerà presso l'area del centro storico di Cesena un considerevole afflusso di visitatori;

VALUTATO, che al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica è opportuno adottare misure atte a contrastare eventuali comportamenti contrari alla civile convivenza, favorendo così la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini;

CONSIDERATO, che per episodi segnalati dalla recente cronaca, l'utilizzo e il conseguente abbandono sul suolo pubblico di contenitori di vetro hanno incrementato la potenzialità di rischio di eventi organizzati in luoghi pubblici;

RITENUTO, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, per evitare possibili danni a cose e persone, di vietare l'asporto di contenitori in vetro e lattine dai locali o dai chioschi di operatori che commercializzano bevande nell'area ricompresa tra la vie Finali, Carducci, Padre Vicino da Sarsina, Cavallotti, Pacchioni del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, C. Battisti, Curiel, Mulini dalle ore 12.00 del 22/06/2017 alle ore 24.00 del 25/06/2017;

TENUTO CONTO, della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità che è limitata alle sole giornate in cui si svolge la fiera;

INFORMATE, le associazioni di categoria e la cittadinanza;

VISTE, le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

PRECISATO, che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n.125;

VISTI:

- l'art. 7 della Legge Regionale n. 14/2003;
- l'art 28 e 29 del D.lgs 114/98;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, 5 agosto 2008;
- l'art. 8, commi 3° e 4° della Legge Regionale 24.03.2004, n.6;



Città di Cesena
Medaglia d'Argento al Valor Militare

Il Sindaco

- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017,

ORDINA

1. dalle ore 12,00 del 22/06/2017 alle ore 24,00 del giorno 25.06.2017 all'interno dell'area ricompresa nel perimetro costituito dalle vie: Finali, Carducci, Padre Vicino da Sarsina, Cavvallotti, Pacchioni del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, C. Battisti, Curiel, Mulini, è vietato:

- alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica, alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, **la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine;**

- agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine;**

2. il divieto di cui al punto precedente non si applica ai servizi a domicilio del cliente;

3. che la presente ordinanza sia fatta rispettare da chiunque spetti farla osservare;

4. le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 7 e 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cesena, 20 giugno 2017

Il Sindaco
Paolo Lucchi